

del nuovo organo amministrativo, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa uno solo degli amministratori, diverso dal Presidente, l'assemblea dei soci provvedere a sostituirlo entro 30 giorni dalla cessazione. L'amministratore nominato in sostituzione di quello cessato dalla carica assume l'anzianità di nomina di quello sostituito.

L'assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio medesimo.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente a partecipare al Consiglio di Amministrazione, le funzioni vengono assunte, per il solo tempo in cui permanga detta assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 14

COMPENSI

I compensi a favore degli amministratori sono determinati dall'assemblea dei soci, la quale può stabilire un limite complessivo dei compensi anche riferito a quelli spettanti agli amministratori investiti di particolari incarichi, in ogni caso i compensi non possono eccedere quanto previsto dalle normative vigenti tempo per tempo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi amministrativi gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

E' vietato altresì istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

ARTICOLO 15

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un solo Consigliere, con avviso inoltrato ai Consiglieri e ai membri dell'organo di controllo mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Detto avviso, nei casi d'urgenza, può essere inoltrato con le stesse modalità di cui comma 1 almeno quarantotto ore prima della riunione, con riscontro della ricevuta da parte dei destinatari almeno 24 ore prima della predetta riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nonché del luogo e dell'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno tenere altresì in audio o video conferenza, alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

e) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi intendere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e cura che vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

I membri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono esimersi dal farlo solo in presenza di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati.

Tra i motivi esimenti deve intendersi ricompreso anche l'impedimento dipeso da conflitto d'interessi con la società.

II Consigliere di Amministrazione che durante il proprio incarico sia assente ingiustificatamente a tre riunioni dell'organo amministrativo decade automaticamente da detta carica. Competente a deliberare in materia e a rilevare l'intervenuta decadenza è l'assemblea dei soci, tempestivamente convocata dai restati, consiglieri. Detta assemblea avrà anche il compito di nominare il nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione di quello decaduto, nei limiti consentiti dal presente statuto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune ove ha sede la società, nel rispetto della normativa specificatamente applicabile e del regolamento aziendale in vigore, sono dovuti il rimborso delle spese effettivamente sostenute. La liquidazione del rimborso delle spese sostenute è effettuata dal funzionario competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute.

Ai consiglieri di amministrazione che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la società, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione nonché per la presenza necessaria presso la sede: degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o

delegate.

ARTICOLO 16

COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI - VERBALIZZAZIONI

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi di cui al precedente art. 22, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti effettivi in carica dell'organo di controllo.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare con verbale firmato dai Consiglieri partecipanti.

ARTICOLO 17

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea.

L'organo amministrativo può sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.

ARTICOLO 18

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in sua assenza od impedimento al Consigliere di Amministrazione più anziano di età, nonché nei limiti delle deleghe, agli amministratori delegati.

ARTICOLO 19

abrogato

ARTICOLO 20

INTERVENTO ALLE SEDUTE - RESPONSABILITA'

L'amministratore unico, il Presidente, o il Consigliere più anziano d'età facente sua vece, può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, dipendenti e collaboratori della società o altri soggetti, anche esterni, esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori viene esercitata nei termini e con le modalità di legge.

ARTICOLO 21

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ed opera in conformità alle disposizioni dell'art. 2397 del Codice Civile.

Il compenso dei sindaci viene determinato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La revisione legale dei conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una società di Revisione, iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio sindacale e funzionanti ai sensi di legge.

ARTICOLO 22

BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo nel termine fissato annualmente da quest'ultimo.

ARTICOLO 23

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di scioglimento della Società per qualsia-si causa, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 24

REGOLAMENTI INTERNI

Possono essere adottati regolamenti interni per il funzionamento degli organi della Società e per l'esercizio

delle funzioni aziendali.

L'eventuale predisposizione dei regolamenti interni è di competenza dell'organo amministrativo, nel rispetto della legge e del presente Statuto, fatta salva l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea, alla quale saranno tempestivamente sottoposti i regolamenti già approvati dell'organo amministrativo.

In particolare possono essere disciplinate con regolamento le seguenti materie:

- a) contabilità, finanza, bilanci e pianificazione;
- b) reclutamento del personale;
- e) stipulazione di contratti attivi e passivi per opere, lavori, servizi e forniture, ivi comprese le relative procedure da utilizzare.

ARTICOLO 25

CONTROLLO ANALOGO

Ogni socio esercita nei confronti della società, nell'ambito del controllo analogo congiunto, una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure nei termini e modi definiti dai patti parasociali e da esprimersi nell'ambito del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

Il controllo analogo del socio unico è esercitato in assemblea. A tal fine l'organo amministrativo richiede all'assemblea la preventiva approvazione dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori a 500 mila Euro. Il socio unico, in assemblea, può: a) richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; b) dettare indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house; c) disporre controlli ispettivi; d) chiedere all'organo amministrativo di modificare gli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza. In fase di approvazione del rendiconto, l'organo amministrativo deve dare atto all'assemblea dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati; il socio unico in assemblea fornisce, sulla base di tali risultanze, indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'organo amministrativo, nella gestione ordinaria e straordinaria, è tenuto e vincolato al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti

ARTICOLO 26

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

F.to ALESSIO CECCHETTI - ANTONIO FABI NOTAIO

ALLEGATO

All'atto rep. n. 37850

Foglio presenze

racc. n. 40675

assemblea della società


società "E.S.A. S.P.A. ECO SERVIZI APPENNINO", con sede in
Gualdo Tadino (PG), Zona Industriale Nord, capitale sociale
euro 400.000,00= interamente versato, codice fiscale e i-
scrizione nel Registro delle Imprese di Perugia con il n.ro
02202440547, iscritta al R.E.A. con il n.ro PG-199369, convo-
cata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Modifiche Statutarie.


sono presenti

* Comune di Gualdo Tadino, con sede in Gualdo Tadino, Piazza
Martiri della Libertà n.4, codice fiscale 00467070546, in
persona del Sindaco pro-tempore Presciutti Massimiliano nato
a Moithey (Svizzera) il 28 agosto 1971, titolare di n. 399.
800 azioni pari al 99,95% del totale;




* Comune di Fossato di Vico con sede in Fossato di Vico
codice fiscale 00411920549

rappresentato dal sindaco pro Tempore Ferracchiato Monia na-
ta a Spoleto il 20 febbraio 1977 titolare di n. 200 azioni
pari al 0,05% del totale;



- la presenza dell'Amministratore Unico nella persona del
comparsante Cecchetti Alessio



- la presenza per il Collegio Sindacale di:

Brunetti Emanuele nato a Foligno il 23 agosto 1965

sindaco e membro effettivo

